




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

## LEGISLAZIONE STRANIERA



# LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA  
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 1

Gennaio – Febbraio 2009





Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

**LS**

Rassegna dell'attività legislativa  
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XX n. 1

GENNAIO - FEBBRAIO 2009

Servizio responsabile:

*SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera*

*tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242*

*mail: [LS\\_segreteria@camera.it](mailto:LS_segreteria@camera.it)*

---

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

**ISSN 1591-4143**

*"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.*



# Sommario

AVVERTENZA .....	5
<b>Politiche istituzionali .....</b>	<b>7</b>
Francia .....	9
ELEZIONI – CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI .....	9
<i>Loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (J.O. del 14 gennaio 2009)</i> .....	9
Francia .....	10
FILIAZIONE .....	10
<i>Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation (J.O. del 18 gennaio 2009)</i> .....	10
Francia .....	12
PARLAMENTO .....	12
<i>Loi organique n. 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution (J.O. del 14 gennaio 2009)</i> .....	12
Germania.....	13
CITTADINANZA .....	13
<i>Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, vom 5 Februar 2009 (BGBl, I, S. 158) - Legge di modifica della legge sulla cittadinanza</i> .....	13
Germania.....	14
PUBBLICO IMPIEGO .....	14
<i>Gesetz zur Neuordnung und Modernisierung des Bundesdienstrecht (Dienstrechtsneuordnungsgesetz – DneuG) vom 5. Februar 2009 (BGBl I, S. 160) – Legge per il riassetto e la modernizzazione dell'ordinamento del servizio pubblico federale</i> .....	14

<b>Politiche economiche</b> .....	17
Francia .....	19
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / POLITICA ECONOMICA.....	19
<i>Loi n. 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 (J.O. del 5 febbraio 2009)</i> .....	19
Francia .....	21
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / POLITICA ECONOMICA.....	21
<i>Loi n. 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (J.O. del 18 febbraio 2009)</i> ...	21
Francia .....	23
POLITICA ECONOMICA .....	23
<i>Loi n. 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (J.O. dell'11 febbraio 2009)</i> .....	23
Germania.....	25
AGRICOLTURA .....	25
<i>Düngegesetz vom 9. Januar 2009 (BGBl. I, S. 54) – Legge sui concimi</i> .....	25
Germania.....	26
ARCHIVI DI DATI / UNIONE EUROPEA .....	26
<i>Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten (Geodatenzugangsgesetz – GeoZG) vom 10. Februar 2009 (BGBl. I, S. 278) – Legge sull'accesso ai dati territoriali digitali</i> .....	26
Regno Unito .....	28
BANCHE.....	28
<i>Banking Act 2009</i> .....	28
Spagna.....	30
TELECOMUNICAZIONI / TELEVISIONE DIGITALE .....	30
<i>Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones (BOE núm. 47)</i> .....	30
Stati Uniti d'America.....	32
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / POLITICA ECONOMICA.....	32
<i>The Financial Stability Plan: Deploying our Full Arsenal to Attack the Credit Crisis on All Fronts</i> .....	32
Stati Uniti d'America.....	34
POLITICA ECONOMICA .....	34
<i>The President's American Recovery and Reinvestment Plan</i> .....	34



<b>Politiche sociali</b> .....	37
Germania.....	39
DISABILI .....	39
<i>Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und zur Änderung des Gesetzes zur Änderung der Anlagen 1 und 3 des ATP-Übereinkommens, vom 3. Februar 2009 (BGBl, I, S. 150) - Legge di modifica della legge sulla circolazione stradale e della legge di modifica dell'allegato 1 e 3 dell'Accordo ATP</i> .....	39
Germania.....	41
FAMIGLIA – ASSISTENZA ECONOMICA.....	41
<i>Erstes Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes, vom 17. Januar 2009 (BGBl, I, S. 61) - Prima legge di modifica della legge sull'indennità del genitore e sul congedo parentale</i> .....	41
 Indice delle voci.....	 43



## **AVVERTENZA**

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre gennaio-febbraio 2009.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle principali leggi approvate, anche un decreto legge spagnolo sul servizio pubblico televisivo e il digitale terrestre. Inoltre, per quanto riguarda gli Stati Uniti, è stato considerato un documento del Presidente sul rilancio dell'economia e il Piano di stabilità finanziaria presentato dal Segretario di Stato al Tesoro.



## **Politiche istituzionali**





Francia

Legge

## ELEZIONI – CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

***Loi n. 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (J.O. del 14 gennaio 2009)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020088496&dateTexte>

La legge applica il terzo comma dell'articolo 25 della Costituzione, modificato dalla riforma del luglio 2008 (n. 2008-724 illustrata nel Bollettino LS n. 4/2008), relativo alla Commissione indipendente incaricata di rendere i pareri sui progetti e le proposte di legge delimitanti i collegi per l'elezione dei deputati o che modifichino la ripartizione dei seggi dei deputati o dei senatori.

L'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce che la Commissione è composta da tre personalità qualificate designate rispettivamente dal Presidente della Repubblica, dal Presidente dell'Assemblea nazionale e da quello del Senato ed inoltre da tre membri rappresentanti delle tre Alte giurisdizioni (Consiglio di Stato, Corte di cassazione e Corte dei conti) che abbiano il grado, rispettivamente, di consigliere di Stato, consigliere e *conseiller maître*. Il loro mandato dura sei anni, non è rinnovabile, ma i membri saranno sostituiti per metà ogni tre anni. Le nomine dei presidenti delle camere prevedono il parere delle commissioni parlamentari competenti.

La legge impone ai membri della Commissione le stesse incompatibilità previste per i componenti del Consiglio costituzionale, in particolare quella con un mandato elettivo.

La Commissione deve esprimere entro due mesi dalla richiesta i suoi pareri che saranno pubblicati sul *Journal officiel*.

In base all'articolo 38 Cost., l'articolo 2 autorizza il Governo ad adottare entro un anno, con ordinanza, le misure necessarie a ridisegnare le circoscrizioni per l'elezione dei deputati e a modificare la ripartizione dei seggi dei deputati e dei senatori, essenzialmente su base demografica.

L'articolo 3 fa riferimento alla rappresentanza dei francesi all'estero che, come dispone la Costituzione in vigore, è prevista ora anche all'Assemblea nazionale. Il Governo pertanto, entro un anno, dovrà emanare un'ordinanza che stabilisca il numero dei deputati eletti dai cittadini all'estero e la loro ripartizione.

Infine l'articolo 4 prevede nuove modalità di sostituzione dei membri francesi al Parlamento europeo riprendendo le disposizioni contenute nella legge organica n. 2009-38 (illustrata nella scheda precedente), ma prevedendo anche la possibilità di una rinuncia definitiva al mandato europeo per i deputati che abbiano assunto una funzione governativa.





Francia

Legge

## FILIAZIONE

***Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation (J.O. del 18 gennaio 2009)***

[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=986FED89B2CD4B01EB4C4DDFF96F136F.tpdjo08v\\_2?cidTexte=JORFTEXT000020104273&dateTexte=20090311](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=986FED89B2CD4B01EB4C4DDFF96F136F.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000020104273&dateTexte=20090311)

Il provvedimento in esame proviene dal progetto di legge (n. 510) di “ratifica dell’ordinanza n. 2005-759 riguardante la riforma della filiazione, e avente ad oggetto diverse altre modifiche e abrogazioni di disposizioni relative alla filiazione”, presentato dal Ministro di Giustizia al Senato il 13 luglio 2005, nel corso della XII legislatura (2002-2007).

Si tratta dunque in primo luogo di una “legge di ratifica” che conferma i grandi orientamenti tracciati dall’ordinanza n. 2005-759, ma anche di una legge di riforma e il titolo del provvedimento è in tal senso significativo: definisce infatti un testo che oltre a ratificare l’ordinanza, “modifica e abroga diverse disposizioni relative alla filiazione”.

La legge consta di due articoli. Il primo dispone diverse modifiche all’ordinanza del 2005 e al Codice Civile. Il secondo stabilisce poche modifiche al Codice di sicurezza sociale, al Codice dell’organizzazione giudiziaria e ad alcune ordinanze.

In particolare, la legge in oggetto, che ha riformato il Codice civile per la parte relativa al diritto della filiazione, ha posto quattro principi essenziali:

**1) L’uguaglianza tra i figli legittimi e naturali.**

A questo proposito, la legge ha ratificato l’ordinanza che ha abrogato i capitoli del Titolo VII (La filiazione) del Codice civile che erano relativi alla “filiazione legittima” (Cap.II) e alla “filiazione naturale” (Cap.III) e ha posto l’istituto unico della filiazione.

**2) L’uguaglianza di tutte le madri** (sia di figli legittimi, che di figli naturali).

L’ordinanza, ratificata dalla legge, ha creato il nuovo art. 311-25 del Codice civile che stabilisce che la filiazione materna sia stabilita da ogni madre, sia coniugata che non, al momento della nascita del bambino e senza che sia necessario il riconoscimento. Pratica, questa, che prima dell’intervento riformatore, era obbligatoria per le madri non coniugate.

**3) Il chiarimento del concetto di *possession d’état* (“presunzione legale di filiazione”) e delle condizioni del suo accertamento.**

La “presunzione legale di filiazione” si stabilisce attraverso la constatazione di un insieme di fatti che rivelano un legame di filiazione tra una persona ed un’altra, in cui l’una pretende di essere il figlio o la figlia dell’altra. La “presunzione legale di filiazione” si accerta dopo inchiesta e i fatti che rivelano il legame di filiazione di una persona devono essere constatati dalla sua famiglia o nel suo ambiente sociale.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2009

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri





Gli articoli del Codice civile, riguardanti la materia, interessati dalla riforma legislativa, sono l'art. 330 e l'art. 335.

4) L'unificazione delle procedure di **accertamento e di contestazione della paternità**.

Con riferimento alla questione delle possibilità di esclusione della presunzione di paternità, l'intervento legislativo ha posto una nuova scrittura degli articoli 313 e 314 a diritto quasi costante. Il nuovo articolo 314 precisa in particolare che la presunzione di paternità si considera ristabilita di pieno diritto se il figlio ha la "presunzione legale di filiazione" nei confronti del marito della madre e se non possiede una filiazione paterna già stabilita nei confronti di un terzo.

La legge ha inoltre previsto la modifica dell'articolo 315 del Codice Civile, già oggetto di riforma con l'ordinanza del 2005. La nuova redazione dell'art. 315 consente al marito, per il quale la presunzione di paternità è stata esclusa, la possibilità di effettuare il riconoscimento del figlio, in determinate condizioni stabilite nello stesso Codice. Prima del nuovo intervento legislativo, l'art. 315 disponeva che per ristabilire la paternità del marito, una volta che questa fosse stata esclusa, esistesse solamente la possibilità di avviare un'azione giudiziaria. La volontà del legislatore è stata evidentemente quella di facilitare l'accertamento della paternità del marito.

In caso di conflitto di paternità al momento della nascita di un bambino, il nuovo art. 336-1 del Codice Civile, creato dalla legge in oggetto, definisce la procedura applicabile davanti all'ufficiale di stato civile. L'articolo stabilisce che qualora le affermazioni fornite da un presunto padre al momento del riconoscimento paterno prenatale siano contraddette da un'altra persona che si dichiari padre, il pubblico ufficiale registra nell'atto di nascita le informazioni fornite dal dichiarante e ne dia immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica che eleva il conflitto di paternità.



Francia

Legge

## PARLAMENTO

### ***Loi organique n. 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution (J.O. del 14 gennaio 2009)***

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020088470&dateTexte>)

La legge costituzionale di riforma delle istituzioni della V Repubblica, n. 2008-724 del 23 luglio 2008 (illustrata nel Bollettino LS n. 4/2008), prevede che alcune disposizioni, in essa contenute, siano rese applicabili da leggi organiche o leggi ordinarie. La legge organica in esame è la prima ad essere stata approvata in base al nuovo testo costituzionale e riguarda la composizione dell'Assemblea nazionale e le modalità di sostituzione dei membri del Parlamento.

L'articolo 1 del provvedimento fissa il numero dei deputati a 577 modificando l'articolo LO119 del codice elettorale, ma si tratta di una semplice ripetizione di quanto già previsto dall'articolo 24 del nuovo testo costituzionale che indica tale numero come non superabile. Il limite fissato avrà delle conseguenze nella definizione delle circoscrizioni elettorali, in quanto in esso dovranno rientrare i deputati eletti dai francesi all'estero, che in virtù della riforma costituzionale sono rappresentati anche all'Assemblea nazionale e non solo al Senato, con la conseguente soppressione di seggi nel territorio nazionale e d'oltre mare.

Gli articoli seguenti disciplinano la sostituzione dei parlamentari, distinguendo due casi. Il primo è relativo alla sostituzione per morte, per assunzione della funzione di membro del Consiglio costituzionale e per il prolungamento, oltre i sei mesi, di una missione temporanea conferita dal Governo. In tali ipotesi il parlamentare viene sostituito, fino alla fine del mandato, dal supplente, che viene eletto contestualmente al titolare, nel caso di scrutinio maggioritario o dal primo dei non eletti della lista, nel caso dei senatori eletti con il sistema proporzionale.

Il secondo caso riguarda la sostituzione dei deputati che accettano incarichi di Governo, essendo il mandato governativo incompatibile con quello parlamentare. Il secondo comma dell'articolo 25 Cost. stabilisce il principio della supplenza temporanea che consente il ritorno in Parlamento di un membro del Governo qualora cessino le sue funzioni governative prima della fine della legislatura. La legge in esame, modificando l'articolo LO176 del codice elettorale, stabilisce che i membri del Governo vengono sostituiti dai loro supplenti (per il maggioritario) o dal primo dei non eletti (per il proporzionale) fino al mese successivo la cessazione del mandato governativo. Nel testo approvato dalle camere era anche prevista la possibilità di rinuncia al mandato parlamentare con conseguente attribuzione definitiva del seggio ai supplenti, ma il Consiglio costituzionale ha censurato tale disposizione in quanto non conforme al testo della Costituzione che prevede esplicitamente la sostituzione temporanea.



## Germania

### Legge

## CITTADINANZA

***Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, vom 5 Februar 2009 (BGBl, I, S. 158) - Legge di modifica della legge sulla cittadinanza***  
(<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1109s0158.pdf>)

Con la sentenza del 24 maggio 2006 n. 669 ([http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20060524\\_2bvr066904.html](http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20060524_2bvr066904.html)) la Corte costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht*) ha stabilito la costituzionalità della revoca della naturalizzazione di un cittadino straniero ottenuta mediante l'inganno. Con tale decisione, la Corte suprema ha posto il legislatore federale di fronte alla necessità intervenire su due aspetti non ancora regolamentati, vale a dire gli effetti dell'atto di revoca sugli altri soggetti naturalizzati non coinvolti nell'inganno (il coniuge e i figli minori) e la limitazione temporale della decisione di revoca.

Successivamente, con la sentenza del 24 ottobre 2006, n. 696 ([http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20061024\\_2bvr069604.html](http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20061024_2bvr069604.html)) la Corte costituzionale federale ha stabilito la costituzionalità della revoca retroattiva della cittadinanza tedesca ad un bambino di un anno e mezzo in seguito all'accettata contestazione della paternità (ai sensi del § 1599 del Codice civile tedesco - *Bürgerliches Gesetzbuch*) poiché, data la sua giovane età, il minore non era ancora consapevole del suo essere cittadino tedesco.

Sulla base delle pronunce della Corte costituzionale, lo scorso 5 febbraio 2009 il Parlamento tedesco ha approvato la legge di modifica della legge sulla cittadinanza (*Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes – StAG*). In particolare, viene disposto che la naturalizzazione contraria alla legge o l'autorizzazione illegale a conservare la cittadinanza tedesca può venire revocata o annullata qualora l'atto amministrativo sia stato ottenuto attraverso l'inganno, la minaccia o la corruzione o mediante il rilascio di informazioni false o incomplete. La revoca può aver luogo fino alla scadenza del quinto anno dalla notificazione dell'avvenuta naturalizzazione o dal rilascio dell'autorizzazione al mantenimento della cittadinanza tedesca (articolo 1, § 2). In base alle nuove disposizioni, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, allo scopo di ottenere la naturalizzazione per sé o per un altro soggetto, fornisce false o incomplete informazioni. Inoltre, nel valutare gli effetti dell'atto amministrativo di accettata contestazione della paternità su un figlio minore ai fini della revoca della cittadinanza tedesca, il *Bundestag* ha stabilito, all'articolo 1, § 1, che tale perdita non si verifica qualora il figlio abbia superato il quinto anno di età. Diversamente, per i figli al di sotto dei cinque anni la revoca è autorizzata poiché il minore, data la sua giovane età, non ha ancora sviluppato la consapevolezza della propria cittadinanza e, dunque, non viene violato il principio sancito all'articolo 16, comma 1, della Legge fondamentale.





Germania

Legge

## PUBBLICO IMPIEGO

***Gesetz zur Neuordnung und Modernisierung des Bundesdienstrecht (Dienstrechtsneuordnungsgesetz – DneuG) vom 5. Februar 2009 (BGBl I, S. 160) – Legge per il riassetto e la modernizzazione dell’ordinamento del servizio pubblico federale***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1109s0160.pdf>

Col Patto di coalizione del novembre 2005 le parti politiche che compongono l’attuale Governo tedesco si sono impegnate ad attuare una riforma del pubblico impiego improntata ad una serie di linee guida: la meritocrazia, la competitività, la maggiore flessibilità e mobilità nella gestione delle risorse umane, il rafforzamento della motivazione e del senso di responsabilità dei dipendenti, la rimodulazione del sistema pensionistico. Un primo sviluppo di queste intenzioni si è avuto con il programma “l’amministrazione orientata al futuro attraverso l’innovazione” del settembre 2006, nel quale il Governo ha formulato una strategia complessiva di modernizzazione dell’amministrazione pubblica federale per migliorarne l’efficienza, l’innovatività, l’economicità e la rispondenza alle necessità dei cittadini.

Nell’ottobre del 2007 il Governo tedesco ha presentato il progetto di legge riguardante i dipendenti pubblici federali, al quale ha attribuito carattere eccezionale di urgenza a norma dell’art. 76 c.2 della Legge fondamentale. Dopo l’esame in commissione durato circa un anno, l’iter legislativo ha avuto una veloce conclusione a fine 2008 con l’approvazione della legge in esame che contiene una completa riformulazione della *Bundesbeamtengesetz* (BBG), la legge sul pubblico impiego risalente al 1957, e una modifica consistente anche della legge sulle retribuzioni (*Bundesbesoldungsgesetz*) e sulle pensioni dei dipendenti pubblici (*Beamtenversorgungsgesetz*).

Punti fondamentali della riforma sono la ricerca della competitività del pubblico impiego, il potenziamento del principio meritocratico, l’abolizione degli scatti di anzianità nelle retribuzioni e l’introduzione di nuove tabelle stipendiali, l’introduzione di soluzioni organizzative maggiormente compatibili con la vita familiare, l’adattamento all’evoluzione della struttura demografica della popolazione.

Uno dei maggiori problemi del pubblico impiego tedesco in una prospettiva di medio-lungo termine è quello di mantenere la capacità di attrarre candidati competenti e preparati, facendosi preferire alle opportunità di impiego nel settore privato. Per fare questo viene reso più facile il passaggio dal settore privato a quello pubblico, semplificando e riducendo le carriere, promuovendo la standardizzazione del sistema scolastico superiore, nell’ottica del “Processo di Bologna” e la parificazione delle

*segue*



qualifiche ottenute all'interno e all'esterno del servizio pubblico, e introducendo la possibilità, per i candidati con sufficienti esperienze professionali pregresse, di entrare in ruolo saltando la posizione iniziale (*Eingangsam*).

Il principio meritocratico è da sempre uno dei cardini dell'ordinamento del pubblico impiego: ora viene potenziato uniformando i periodi di prova, stabilendo uno stanziamento fisso di 31 milioni di euro nel bilancio federale per il premio di produttività (*Leistungsbezahlung*), introdotto dal contratto collettivo del pubblico impiego firmato nel 2005, e aumentando i premi per i risultati ottenuti dai gruppi di lavoro.

L'abolizione del principio di anzianità nella progressione stipendiale lascia il posto ad uno sviluppo della retribuzione legato all'esperienza e ai risultati ottenuti: il sistema degli scatti di anzianità (*Besoldungsdienstalter*) viene sostituito da una struttura tabellare indipendente dall'anzianità, omogenea e orientata ai periodi di servizio professionale, articolata in otto livelli. La promozione da un livello all'altro passa, nel corso del servizio, da una cadenza di due anni, a tre e poi a quattro anni dopo l'undicesimo. Le tabelle salariali sono state semplificate, integrando le componenti complementari separate fin qui percepite (come ad esempio il *Weihnachtsgeld*, la gratifica natalizia percepita a novembre).

La conciliazione tra famiglia e lavoro ha un'importanza fondamentale per la produttività sul posto di lavoro e per la motivazione dei dipendenti. La nuova legge cerca di migliorare la compatibilità dei due ambiti aumentando la durata massima del periodo di congedo non retribuito per la cura dei bambini o dei familiari da 12 a 15 anni; viene consentito il part-time anche durante il periodo di tirocinio; si stabilisce che i congedi parentali, il part-time e il lavoro a distanza non debbano essere valutati negativamente ai fini della carriera; viene inoltre innalzato di 50 euro l'assegno familiare per il terzo figlio.

Il cambiamento demografico pone al pubblico impiego una grande sfida: a causa della denatalità e dell'aumento dell'aspettativa di durata della vita, ci saranno sempre più anziani e meno giovani, e le pensioni saranno corrisposte per un tempo più lungo. Questa situazione ha imposto l'introduzione di alcuni aggiustamenti nel sistema pensionistico: l'età per la pensione di anzianità ordinaria sarà innalzata gradualmente da 65 a 67 anni a partire dal 2012 e le età di pensionamento speciali per il personale di polizia e per i pompieri saranno innalzate anch'esse di due anni. I dipendenti con 45 anni di servizio potranno ancora andare in pensione a 65 anni; il limite di età per poter richiedere il pensionamento volontario rimane inalterato a 63 anni, con un *decalage* massimo del 14,4%. Gli effetti dello spostamento dell'età pensionabile saranno verificati ogni quattro anni. Inoltre, per minimizzare i prepensionamenti, saranno potenziate le azioni per la reintegrazione dei dipendenti pubblici dopo lunghi periodi di assenza per malattia.

Altre misure contenute dalla nuova legge prevedono un diritto giuridico all'informazione sulla situazione pensionistica, la nuova regolamentazione dei livelli massimi consentiti per i redditi personali per non perdere il diritto alla pensione (*Hinzuverdienstgrenzen*) e la parificazione dei periodi di formazione superiore ai fini pensionistici.



## **Politiche economiche**







Francia

Legge

## MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE POLITICA ECONOMICA

**Loi n. 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009  
(J.O. del 5 febbraio 2009)**

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020215123&dateTexte>

La legge definisce **le spese dello Stato per sostenere il “Piano di rilancio”**.

A questo scopo, il provvedimento stabilisce, **per il 2009**, i crediti necessari per tali spese, prevedendo autorizzazioni di impegno e crediti di pagamento.

In particolare sono previsti per il Primo Ministro, a titolo di bilancio generale, autorizzazioni di impegno e crediti di pagamento supplementari che ammontano rispettivamente a 12.038.000.000 euro e 11.377.000.000 euro. E' previsto, per il Ministro dell'Economia, dell'Industria e del Lavoro per il 2009, a titolo di conto di stanziamento speciale -denominato “Partecipazioni finanziarie dello Stato”-, un credito supplementare di pagamento di 3.000.000.000 euro.

Il provvedimento dispone inoltre alcune riforme. In particolare si evidenzia che: l'art. 1 della legge prevede il versamento anticipato del fondo di compensazione dell'IVA (*Fond de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée - FCTVA*) a favore delle collettività territoriali che si impegneranno ad aumentare i loro investimenti nel 2009; l'art. 2 dispone che le plusvalenze - realizzate nel quadro di un'attività commerciale, industriale, artigianale, agricola o nell'ambito delle libere professioni - siano esentate quando il cedente cessa ogni funzione nell'impresa individuale ceduta o nella società o nel gruppo di cui sono ceduti i diritti e le parti e fa valere i suoi diritti alla pensione nei due anni precedenti o successivi la cessione; l'art. 6 autorizza la garanzia dello Stato, a titolo oneroso, ai prestiti bancari consentiti alle imprese firmatarie di un contratto di partenariato pubblico-privato (PPP) o di un contratto di concessione di lavori pubblici o di delega di servizi pubblici, o ai titoli di crediti emessi da queste imprese o dagli istituti di credito che le finanziano - è previsto che la garanzia dello Stato sia accordata nel limite dell'80 % dell'importo di questi prestiti o titoli e, in totale, per un importo massimo di 10 miliardi di euro; l'art. 8 autorizza, a titolo eccezionale, per il 2009 e il 2010, il cumulo dell'ECO-prestito a tasso zero (Eco-PTZ) e del credito di imposta sul reddito per le spese effettuate per il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'abitazione di cui la persona beneficiaria dell'agevolazione fiscale è proprietaria o locataria; l'art. 9 stabilisce l'inizio dell'applicazione delle disposizioni relative all'Eco-PTZ al primo giorno del primo mese seguente la pubblicazione del decreto del Consiglio di Stato, previsto dall'art.

*segue*



244 Quater U del *Code generale des impots* (relativo all'Eco-PTZ); l'art. 10 dispone l'estensione del campo delle società che possono realizzare operazioni di acquisto di immobili in *leasing*; l'art. 11 concretizza il progetto di modernizzazione degli ospedali psichiatrici, prevedendo lo stanziamento di 70 milioni di euro in autorizzazioni di impegno e crediti di pagamento.



Francia

Legge

## MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE POLITICA ECONOMICA

***Loi n. 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (J.O. del 18 febbraio 2009)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020276457&dateTexte=#>

La legge n. 2009-179 ha l'obiettivo di facilitare la gestione delle regole urbanistiche e comporta misure di semplificazione e di accelerazione delle procedure, in particolare in materia di costruzione edile, procedure amministrative e della *commande publique*.

Principali misure previste:

- **sono alleggerite e semplificate, almeno temporaneamente, alcune regole dell'urbanistica** per incoraggiare, in particolare, la costruzione di alloggi. Fino al 31 dicembre 2010 i comuni potranno alleggerire le regole per la costruzione su elementi in *mitoyenneté* (forma di *indivision*, situazione giuridica relativa a beni sui quali vengono esercitati diritti della stessa natura appartenenti a più persone e applicabile, ad esempio, ad una parete comune che divide due proprietà contigue) e per la modifica dei coefficienti di edificabilità (art. 1) e l'esercizio del *droit de priorité* (facoltà in base alla quale i comuni possono far valere un diritto di prelazione sui beni ceduti dallo Stato o da enti pubblici statali) viene inquadrato nel tempo e non sarà più in vigore sulle "grandi" operazioni d'interesse nazionale (ad esempio, costruzione di nuove città, di installazioni portuarie, gestione e sviluppo di zone aeroportuali) (art. 2).

- **viene creato un terzo regime delle *installations classées* per la protezione dell'ambiente (ICPE)**. Il Governo è autorizzato ad adottare per ordinanza tutte le misure con forza di legge necessarie a creare un regime di autorizzazione semplificato applicabile alle *ICPE* entro quattro mesi dalla pubblicazione della nuova legge. Nei quattro mesi successivi alla pubblicazione della citata ordinanza governativa dovrà essere presentato al parlamento il relativo progetto di legge di ratifica. Il nuovo regime, intermedio tra gli attuali regimi in vigore di "autorizzazione" o di "dichiarazione", consentirà una semplificazione maggiore per le imprese, riducendo i tempi di esame pur mantenendo le necessarie garanzie (art. 27).

- **è facilitato il ricorso alla partecipazione pubblica e privata**. La legge prevede, fino al 2010, la possibilità che la pubblica amministrazione committente preveda, con menzione pubblica nell'*avis d'appel public*, di "aggiustare" le modalità di finanziamento indicate nell'offerta finale dei contratti di partenariato (art. 13).

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Oltre la facoltà per lo Stato di concedere la sua garanzia e assicurare, per quanto necessario, il finanziamento dei progetti prioritari realizzati sotto la forma di contratti di partenariato (PPP), previsti **nella legge delle finanze rettificativa per il 2009**, la nuova legge prevede anche diversi miglioramenti tecnici.



Francia

Legge

## POLITICA ECONOMICA

### ***Loi n. 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (J.O. dell'11 febbraio 2009)***

[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6B2CFE0FB05A35E407D3D530700BF071.tpdjo12v\\_2?cidTexte=JORFTEXT000020236735&dateTexte=20090212](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6B2CFE0FB05A35E407D3D530700BF071.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000020236735&dateTexte=20090212)

La legge di programmazione n. 2009-135 costituisce il primo testo appartenente alla nuova categoria di leggi, prevista dalla revisione costituzionale del 23 luglio 2008, per definire gli orientamenti pluriennali delle finanze pubbliche .

La legge si inserisce inoltre nel quadro degli impegni europei della Francia soprattutto per quanto riguarda la gestione del debito dell'amministrazione pubblica. La nuova legge di programmazione prevede che la progressione annuale delle spese dello Stato non dovrà superare, nel periodo 2009-2012, l'evoluzione previsionale dei prezzi al consumo (art. 5). Le misure del *Plan de relance* governativo hanno portato ad una revisione delle previsioni di deficit. Nel 2009 il deficit dovrebbe raggiungere il 4,4 % del PIL e diminuire a partire dal 2010 (3,1 nel 2010, 2,3 nel 2011, 1,5 nel 2012) anche se il debito pubblico continuerebbe ad aumentare fino al 70,5 % nel 2010 per scendere al 68,6 % nel 2012.

Le entrate eccedenti saranno utilizzate per ridurre il deficit di bilancio (art. 9).

L'attuazione della programmazione è fissata negli articoli 12 e 13 della legge ("diritto all'informazione del Parlamento") ed è precisata nel *Rapport sur la programmation pluriannuelle des finances publiques pour les années 2009 à 2012*, allegato alla legge, ove vengono messi in evidenza i dati di bilancio e gli altri elementi di contesto sulla base dei quali sono state enunciate le misure ritenute opportune a rispondere agli obiettivi fissati.

Per quanto riguarda le collettività territoriali la legge prevede che "l'insieme delle spese del bilancio generale, voce "Relazioni con le collettività territoriali", sia uguale, ogni anno e a perimetro costante, all'evoluzione dei prezzi al consumo, al di là di quanto disposto dalla legge rettificativa della *Loi de finances* per il 2009. L'insieme del contributo dello Stato alle collettività, al di là degli sgravi fiscali, dovrebbe aumentare di 1,1 miliardi di euro nel 2009 e successivamente di 1 miliardo all'anno fino al 2011.

L'inquadramento del bilancio non riguarderà le spese impegnate dallo Stato a titolo del *Plan de relance de l'économie* di cui fa parte il beneficio dell'anticipo del versamento del Fondo di compensazione dell'IVA (previsto dalla legge rettificativa per il 2009), versamento valutato in 2,5 miliardi di euro per il 2009. Nel *Rapport* si precisa che la programmazione si basa su un'ipotesi di una "limitata progressione delle spese locali" e sulla previsione che "l'aumento delle spese d'investimento nel 2009 sia finanziata dall'aumento dei prelievi sulle entrate".

*segue*



Il *Rapport* indica anche che il Governo proporrà, nei prossimi mesi, una “riforma dei valori locativi”, nella previsione che, al di là del *Plan de relance*, le spese delle collettività locali siano meno dinamiche nell’immediato futuro, tenuto conto degli effetti di un ciclo di investimenti meno incisivo che in passato e di una “flessione” della massa salariale e delle spese sociali. Le misure enunciate, già sottoposte per la procedura di “concertazione” alle principali associazioni di eletti locali, avranno l’obiettivo di assicurare il rispetto di una maggiore equità tra i contribuenti.

La questione della soppressione della *tassa professionale* è uno dei temi affrontati dal *Comité pour la réforme des collectivités locales (Comité Balladur)* e oggetto di un *Rapport* con le sue raccomandazioni sul finanziamento delle collettività locali (*Nota della redazione*: il Rapporto, presentato il 5 marzo 2009, è consultabile sul sito del *Comité Balladur* all’indirizzo <http://reformedescollectiviteslocales.fr/actualites/index.php?id=75>). Infine, per quanto riguarda le previsioni relative al tasso di prelievo obbligatorio (insieme delle imposte e degli oneri sociali percepiti dalle amministrazioni pubbliche), è previsto, per il periodo 2009-2012, un tasso intorno al 42,8 del PIL che dovrebbe essere “globalmente costante”. L’obiettivo finale dell’abbassamento potrà essere attuato solo se il ritorno ad un equilibrio finanziario sarà raggiunto prima di quanto previsto dalla stessa legge di programmazione (dopo il 2012).



## Germania

### Legge

## AGRICOLTURA

### ***Düngegesetz vom 9. Januar 2009 (BGBl. I, S. 54) – Legge sui concimi***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11/bgb1109s0054.pdf>

La nuova legge sui concimi, che il Parlamento tedesco ha approvato a fine 2008 dopo un breve iter, sostituisce la normativa che risale al 1977, ormai superata dalle innovazioni tecnologiche che hanno coinvolto l'agricoltura.

Le finalità della legge sono molteplici: da un lato quelle relative al corretto utilizzo dei concimi per assicurare la fertilità del suolo, dall'altro quelle riguardanti la prevenzione dei pericoli per la salute umana e per l'ambiente naturale che possono derivare da un uso scorretto dei fertilizzanti o da sostanze pericolose da essi contenute, oltre all'adeguamento della regolamentazione nazionale alla normativa comunitaria.

Per alcune tipologie di sostanze utilizzate in agricoltura (i fertilizzanti, le materie ausiliare per il terreno, i sussidi alle piante, i substrati di coltura) nella legge si pongono le basi di un regime particolare: possono essere commercializzate e diffuse solo se appartengono ad una tipologia regolamentata e autorizzata a livello europeo oppure sono state espressamente autorizzate da un regolamento ministeriale federale, e il loro utilizzo deve seguire le buone prassi agricole, relative a modo, quantità e periodo di utilizzo. Anche le buone prassi saranno oggetto di regolamentazione da parte del Ministero dell'agricoltura d'intesa con il Ministero dell'ambiente.

La legge contiene inoltre ulteriori deleghe al Ministero dell'agricoltura, riguardanti la regolamentazione di dettaglio di numerosi aspetti del ciclo di vita dei fertilizzanti, dai metodi di analisi alle procedure di campionamento, dalle caratteristiche degli imballaggi alle modalità di trasporto e commercializzazione.

Verrà inoltre costituito un comitato scientifico consultivo presso il Ministero che dovrà fornire consulenza in materia. Per la vigilanza sul rispetto della legge e dei regolamenti collegati si rimanda alle strutture competenti nei vari *Länder*. La legge inoltre stabilisce che il Fondo per gli indennizzi derivanti dai fanghi inquinanti prodotti nel corso dell'attività agricola (*Klärschlamm-Entschädigungsfonds*), al quale tutti i produttori di fanghi devono obbligatoriamente versare contributi, abbia una forma giuridica determinata dal Ministero dell'agricoltura d'accordo con il Ministero dell'ambiente e abbia una dotazione finanziaria di 125 milioni di euro.



## Germania

### Legge

## ARCHIVI DI DATI / UNIONE EUROPEA

### ***Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten (Geodatenzugangsgesetz – GeoZG) vom 10. Februar 2009 (BGBl. I, S. 278) – Legge sull’accesso ai dati territoriali digitali***

(<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1109s0278.pdf>)

La legge recepisce nel diritto tedesco la direttiva 2007/2/EC del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE del 14 marzo 2007 in merito alla creazione di una infrastruttura per la condivisione dei dati territoriali digitali nell’Unione europea (Direttiva INSPIRE - *Infrastructure for Spatial Information in Europe*, disponibile su <http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:108:SOM:IT:HTML>).

La direttiva INSPIRE, entrata in vigore il 15 maggio 2007, promuove la creazione, a livello nazionale, di infrastrutture per la condivisione, a livello europeo, di dati, metadati e servizi relativi a dati territoriali in formato digitale. I dati, indicati negli allegati alla direttiva, sono suddivisi per categorie; i principali sono: sistemi di coordinate, sistemi di griglie geografiche, toponimi, unità amministrativa, parcelle catastali, reti di trasporto, idrografia, siti protetti. I servizi sono la ricerca e la consultazione dei dati, il *download*, la conversione e il richiamo di altri servizi (*chain*). I metadati sono tutte le informazioni che riguardano i dati e i servizi. Sia per i dati che per i metadati la direttiva specifica la necessaria conformità a standard internazionali condivisi, fondamentale per consentirne lo scambio e il riuso attraverso il portale unico.

La direttiva si applica alle autorità pubbliche o anche ai privati che detengano dati geografici per conto delle autorità pubbliche. I dati dovranno essere condivisi attraverso il portale internet INSPIRE, ma a livello nazionale si potranno organizzare interfacce di ricerca personalizzate. In linea di massima la consultazione dei dati è libera, ma gli Stati membri possono legiferare altrimenti, imponendo l’applicazione di tariffe per i servizi di navigazione.

La Germania è uno dei primi paesi a recepire la direttiva nel diritto nazionale. L’art. 14 della legge incarica il Governo di emanare un regolamento attuativo di dettaglio senza la necessità di avere l’assenso del *Bundesrat*.

Dal 2004 esiste in Germania una infrastruttura federale per la condivisione dei dati, denominata *Geodateninfrastruktur Deutschland* (GDI-DE), progetto comune di Stato federale, *Länder* e Comuni. Una commissione interministeriale denominata IMAGI ha elaborato le linee guida per l’attività della GDI, che agisce sotto la responsabilità di un comitato di controllo (*Lenkungsgrremium*) costituito dallo Stato federale (con rappresentanti dei Ministeri dell’interno e dell’economia e tecnologia) e dai singoli *Länder*. La legge fornisce un fondamento giuridico all’attività della GDI-DE, che però ora è vincolata all’adozione di standard internazionali per i dati e i metadati territoriali.

*segue*







L'accesso ai dati territoriali avverrà in modo gratuito e pubblico attraverso il geoportale nazionale; possibili restrizioni all'accesso ai dati possono derivare da un potenziale pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. L'accesso ai dati può diventare oneroso in particolari circostanze, in particolare quando riguarda dati la cui manutenzione è particolarmente onerosa oppure quando essi vengano riutilizzati per attività di commercio elettronico.



## Regno Unito

### Legge

## BANCHE

### **Banking Act 2009**

**(Legge promulgata il 12 febbraio 2009)**

[http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/pdf/ukpga\\_20090001\\_en.pdf](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/pdf/ukpga_20090001_en.pdf)

La legge raccoglie le indicazioni formulate dalle *Tripartite Authorities*, ossia i tre soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul credito e sui servizi finanziari – *Bank of England* (BoE), *Financial Services Authority* (FSA) e Ministro del Tesoro (*HM Treasury*) – in tre successivi documenti di consultazione presentati al parlamento nel 2008. Nel primo documento (del 22 gennaio 2008), dal titolo *Financial stability and depositor protection: strengthening the framework*, si prospettavano interventi a tutela dei depositanti e misure dirette a rendere più efficiente la gestione dei rischi di liquidità da parte degli istituti creditizi, e si annunciava un rafforzamento della Banca centrale. Queste tematiche venivano riprese e sviluppate in un secondo documento (pubblicato nel luglio dello stesso anno: *Financial stability and depositor protection: further consultation*), in cui venivano esaminati, tra l'altro, i profili della stabilità finanziaria e del coordinamento dei tre organi di vigilanza, al fine di limitare l'impatto delle crisi bancarie. Nel terzo (anche questo del luglio 2008: *Financial stability and depositor protection: special resolution regime*), venivano infine delineate, sul modello di altri ordinamenti nazionali (tipicamente quello degli Stati Uniti) disposizioni particolari da applicare nelle procedure di insolvenza bancaria.

Finalità del provvedimento in esame è quella di sostenere la stabilità del sistema finanziario attraverso una rafforzata tutela dei depositi e il sostegno alle banche a rischio di insolvenza, al fine di mitigare l'impatto della crisi finanziaria e di proteggere gli interessi dei consumatori. Tale scopo è perseguito dal legislatore mediante l'ampliamento degli strumenti disponibili alle tre Autorità di vigilanza e supervisione, e conferendo efficacia definitiva a misure precedentemente introdotte in via temporanea (con il *Banking (Special Provision) Act 2008*) per arginare gli effetti dell'insolvenza di alcuni istituti creditizi.

Le misure previste nella legge riguardano, in modo principale: la maggiore accessibilità degli istituti creditizi al prestito della BoE; il complessivo rafforzamento del ruolo della stessa Banca centrale, affinché possa non solo emettere moneta ma esercitare più incisivi compiti in relazione anche alla liquidità dei mercati finanziari (a questo riguardo è istituito, al suo interno, un apposito *Financial Stability Committee*: art. 238 della legge); il compito dell'Autorità di vigilanza sui servizi finanziari (FSA) di acquisire dati dalle banche in difficoltà e di trasmetterli, se rilevanti per il mantenimento della stabilità finanziaria, al Fondo di compensazione dei servizi finanziari (*Financial Services Compensation Scheme* – FSCC), al Tesoro e alla stessa Banca centrale, al fine di consentire l'adozione delle iniziative di competenza di tali organi; l'abilitazione delle

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



sudette autorità ad intervenire a sostegno delle banche e dagli istituti finanziari in difficoltà, in applicazione di una specifica disciplina dell'insolvenza bancaria (*special resolution regime* - SRR), la cui applicazione, coinvolge le *Tripartite Authorities* ciascuna per un aspetto particolare (la FSA dichiara lo stato di crisi di una banca sulla base dei prescritti parametri; la BoE determina, una volta che il fallimento è stato dichiarato, la procedura da applicare tra quelle previste dallo SRR; il Tesoro interviene ogni volta che le decisioni comportino oneri per la spesa pubblica); l'adozione di un codice di condotta predisposto dal Tesoro (come previsto dall'art. 5 della legge) ad integrazione delle disposizioni legislative e della normativa secondaria, allo scopo di definire i ruoli delle tre Autorità nel quadro della SRR; il rafforzamento degli accordi concernenti l'emissione di moneta da parte di banche commerciali stabilite in Scozia e nell'Irlanda del Nord; il rimborso ai depositanti da parte del FSCC (già elevato ad un limite massimo di 50.000 sterline), le cui procedure si intendono migliorare in termini di rapidità ed efficienza.

Le previsioni in tema di tutela dei depositi, in particolare, recepiscono le indicazioni contenute nel più recente di una serie di documenti elaborati dal Ministero del Tesoro nel quadro di una pubblica consultazione sulle questioni poste dalla crisi finanziaria. In tale documento, pubblicato nel novembre 2008 (dal titolo: *Special Resolution Regime: Safeguards for Partial Property Transfers*, si delineano, nel loro contenuto e con riguardo alle loro condizioni applicative, le diverse misure attivabili da parte delle Autorità di settore a fronte di una crisi bancaria e allo scopo di stabilizzare l'istituto in difficoltà.

In applicazione della disciplina speciale già accennata (SRR), le Autorità di vigilanza potranno dunque, selezionando le diverse opzioni previste, attivare le procedure di stabilizzazione oppure ricorrere alle procedure di insolvenza propriamente dette.

Nel primo caso, la legge contempla tre modalità di intervento (*pre-insolvency stabilisation tools*): può essere consentito il mutamento dell'assetto proprietario della banca, qualora vi sia un acquirente privato (*private sector purchaser*) al quale siano trasferite le quote azionarie della banca insolvente; tale trasferimento potrà, altrimenti, aver luogo nei confronti una "banca ponte" (*bridge bank*) costituita dalla Banca centrale e da questa controllata, oppure attraverso la temporanea acquisizione delle quote azionarie da parte di soggetti pubblici (*temporary public ownership*).

Nel secondo caso, la legge delinea (nella parte seconda) una nuova procedura per l'insolvenza bancaria (*bank insolvency procedure*), diretta ad una rapida e ordinata liquidazione e alla tutela dei creditori, che altrimenti, in applicazione delle norme ordinarie, verrebbero penalizzati con effetti negativi per la fiducia del mercato e con rischi di "contagio" per l'intero sistema bancario.

Conseguentemente, le Autorità di settore sono abilitate ad esercitare con maggiore flessibilità i rispettivi poteri in materia di trasferimenti proprietari (artt. 33 e ss. della legge), qualora l'opzione prescelta – nell'interesse dei depositanti, dei contribuenti e della stabilità del sistema finanziario - sia quella di trasferire la parte sana di un istituto in difficoltà ad una società di nuova costituzione (pubblica o privata), e di lasciare il residuo nella società insolvente. In tale ipotesi di trasferimento parziale, per i creditori della società residua (cosiddetta *bad company*) sono previste forme di compensazione.

E' inoltre previsto, nel testo legislativo, un ampio ricorso del Governo alla normazione secondaria per disciplinare in dettaglio alcuni profili, tra cui quello degli accordi interbancari e delle operazioni di compensazione (*set-off, netting*) che vengono espletate in loro applicazione. Ciò, al fine di prevenire che da trasferimenti parziali della proprietà di banche insolventi possano derivare effetti pregiudizievoli per i soggetti per quali il ricorso a tali forme di compensazione – come è prassi finanziaria diffusa – è strumento di gestione del rischio di credito e di minimizzazione dei requisiti obbligatori di capitale.



Spagna

Decreto legge

## TELECOMUNICAZIONI / TELEVISIONE DIGITALE

### ***Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones (BOE núm. 47)***

(<http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/24/pdfs/BOE-A-2009-3022.pdf>)

La crisi finanziaria che sta colpendo le economie dei paesi maggiormente sviluppati, tra i quali la Spagna, sta avendo dei riflessi critici anche nel settore delle imprese televisive, in una fase di transizione dalle trasmissioni in via analogica a quelle in digitale, che comporta notevoli sforzi tecnologici e necessità di investimenti, in una congiuntura resa ancora più sfavorevole dalla riduzione delle entrate pubblicitarie.

D'altro canto deve essere garantita, anche in questa fase di passaggio, la copertura delle emissioni sul territorio nazionale a vantaggio di tutti i cittadini.

A tale scopo, il presente decreto legge stabilisce che sia l'ente radiotelevisivo pubblico, *Corporación de Radio y Televisión Española*, sia le altre società concessionarie del servizio pubblico di televisione digitale terrestre, di ambito statale, dovranno mettere tutti i loro canali, destinati alla trasmissione in chiaro, congiuntamente a disposizione di uno stesso distributore di servizi, o operatore di rete, via satellite, entro tre mesi dall'approvazione del presente decreto.

Con l'accesso alla piattaforma satellitare, infatti, è possibile realizzare quella copertura complementare delle zone che resteranno fuori, alla fine del periodo di transizione dall'analogico al digitale, dal 96% della popolazione che dovrà essere raggiunta dagli operatori privati e dal 98% che dovrà essere servito dalla radiotelevisione pubblica.

In aggiunta a tale disposizione, il decreto legge 1/2009 contiene altre misure volte a favorire la sostenibilità finanziaria delle imprese che prestano servizi televisivi, offrendo possibilità di capitalizzazione e concentrazione, atte a realizzare le sinergie necessarie tra gli operatori del settore e a sostenere le sfide tecnologiche legate al passaggio alla televisione digitale. In particolare, per favorire la liberalizzazione e i conseguenti afflussi di capitale, viene consentito alle persone fisiche o giuridiche di possedere partecipazioni sociali, o diritti di voto, in più concessionari del servizio pubblico televisivo di ambito statale, superando anche il precedente limite del 5% di ciascuna singola partecipazione. Resta comunque fissato, per non menomare il principio del pluralismo, il limite massimo del 27% dell'*audience* media degli operatori televisivi nei quali via sia un titolare che possieda più del 5% del capitale sociale.

Infine, per affrontare i prossimi effetti del processo di liberalizzazione in campo energetico, il decreto legge stabilisce la creazione, all'interno della Commissione nazionale dell'energia di un apposito Ufficio per la difesa del consumatore dei prodotti

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



energetici, incaricato di informare e assistere i consumatori, di risolvere eventuali controversie, in funzione arbitrale, tra operatori del settore energetico e consumatori e di informare la Segreteria generale del Ministero dell'Industria, Turismo e Commercio dei reclami ricevuti, proponendo anche, se del caso, eventuali miglioramenti in materia regolamentare.



Stati Uniti d'America

Documento

## MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE POLITICA ECONOMICA

### *The Financial Stability Plan: Deploying our Full Arsenal to Attack the Credit Crisis on All Fronts*

*(Piano presentato il 10 febbraio 2009 dal Segretario di Stato al Tesoro)*

<http://www.financialstability.gov/docs/fact-sheet.pdf>

Il Piano di stabilità finanziaria, presentato il 10 febbraio 2009 dal Segretario al Tesoro, Tim Geithner, a ridosso dell'approvazione finale dell'*American Recovery and Reinvestment Act of 2009*, è articolato in sei punti:

- **creazione di un'apposita società fiduciaria (*Financial Stability Trust*)**, costituita come entità separata, nella quale affluiscono gli investimenti del Governo a favore degli istituti bancari americani. Tali investimenti, realizzati dal Tesoro americano nell'ambito di un programma di assistenza a sostegno del capitale delle banche e degli istituti finanziari (*Capital Assistance Program*), vengono a costituirsi come "capitali di scorta" che tali soggetti utilizzano per minimizzare le perdite, mantenendo così una posizione solida che favorisca, al tempo stesso, sia l'afflusso di capitali privati in entrata nel patrimonio delle banche stesse sia il mantenimento delle attività di prestito, in uscita, verso imprese e privati, anche in una fase di congiuntura economica sfavorevole. Tali investimenti, in particolare, assumono la forma di titoli privilegiati convertibili che gli istituti finanziari possono trasformare, in caso di necessità, in azioni ordinarie. Un prerequisito importante, indicato nel piano, affinché le istituzioni finanziarie possano accedere agli investimenti previsti dal programma, è costituito dal superamento di un apposito *stress-test*, cioè di un esame molto rigoroso dei loro rendiconti, i cui criteri saranno stabiliti con la partecipazione di tutti gli organismi di regolazione del settore finanziario;

- **istituzione di un apposito Fondo di investimenti pubblico-privato (*Public-Private Investment Fund*)**, per il quale è prevista una spesa pubblica tra i 500 e i 1.000 miliardi di dollari, destinato all'acquisto dei "titoli tossici" attualmente in possesso delle banche. La partecipazione dei capitali privati nel fondo, in particolare, sarebbe favorita dalla possibilità, data agli investitori privati, di determinare liberamente il prezzo di acquisto di tali titoli, fino a quel momento non liquidabili, rendendo così possibile il loro reinserimento nel mercato finanziario;

- **iniziativa per il credito ai consumatori e alle imprese (*Consumer & Business Lending Initiative*)**, per cui è prevista una spesa fino a 1.000 miliardi di dollari. Nonostante la complessità del mercato secondario dei titoli finanziari, nel quale vengono acquistati e rivenduti titoli di credito costituiti da prestiti erogati a consumatori e piccole imprese, la liquidità di tale mercato ha consentito finora, alle banche e agli altri istituti dei titoli sta perciò avendo un effetto devastante sull'economia reale e la presente iniziativa

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



congiunta, adottata dal Tesoro e dalla *Federal Reserve*, vuole quindi rilanciare il credito al consumo e agli investimenti produttivi, favorendo soprattutto l'acquisto di nuovi titoli collegati a prestiti con *rating* a tripla A (AAA) e di mutui relativi a beni immobili (*real estate*) posseduti sia da privati che da imprese;

- **avvio di un nuovo periodo di trasparenza, responsabilità e controllo** con riguardo agli interventi a favore delle istituzioni finanziarie in crisi, che necessitano di aiuti straordinari pubblici. In particolare, dovrà essere certificato il riavvio delle attività di prestito e sono posti limiti stringenti alla distribuzione di dividendi agli azionisti e a operazioni di riacquisto di azioni possedute da privati o di acquisizioni di pacchetti azionari di imprese commerciali, almeno finché le banche non abbiano restituito al Governo gli aiuti ricevuti. A tale proposito sarà data massima pubblicità, da parte del Tesoro americano, ai contratti sottoscritti tra il Governo e gli istituti finanziari, rendendo noti i termini degli accordi, comprese le scadenze previste per la restituzione delle somme ricevute, con tutte le informazioni e i dati messi a disposizione nella rete Internet;

- **annuncio di un piano di sostegno al settore delle abitazioni con prevenzione dei pignoramenti immobiliari.** I punti principali indicati nel documento in relazione a tale piano, sostenuto da un accordo *bipartisan*, sono: abbassare le rate dei mutui in corso di pagamento; stanziare 50 miliardi di dollari per evitare i prossimi pignoramenti di case; indicare linee guida per la rinegoziazione dei mutui; richiedere a tutte le istituzioni finanziarie, che beneficiano delle misure previste nel presente Piano di stabilità finanziaria, di partecipare a piani di attenuazione delle procedure di pignoramento; favorire la massima flessibilità nella modificazione dei termini dei prestiti a favore dei proprietari di case. I dettagli del piano da 275 miliardi di dollari (200 dei quali non provengono, però, dal Piano di stabilità finanziaria, ma dall'*Housing and Economic Recovery Act*) denominato *Homeowner Affordability and Stability Plan* (consultabile in *factsheet* all'indirizzo web <http://www.treas.gov/initiatives/eesa/homeowner-affordability-plan/FactSheet.pdf>), sono stati poi presentati, il 18 febbraio 2009, dal Presidente Obama e sono centrati su tre punti chiave:

a) consentire la rinegoziazione dei mutui a tasso fisso per 4/5 milioni di americani, consentendo loro di beneficiare dell'abbassamento attuale dei tassi di interesse;

b) aiutare subito 3/4 milioni di proprietari di prime case che hanno sottoscritto mutui *subprime*, con rate che sono salite progressivamente al 40 o, addirittura, al 50 per cento del loro reddito mensile, e che non possono neanche trarre benefici dalla vendita della loro casa, dato il significativo ribasso dei prezzi nel mercato immobiliare. Il Piano stabilisce, quindi, che nei mutui rinegoziati la rata mensile non potrà superare il 38 per cento del reddito e prevede ulteriori iniziative per abbassarla fino al 31 per cento;

c) rafforzare le agenzie semigovernative Fannie Mae e Freddie Mac (imprese private sponsorizzate dal Governo, con lo status di *public companies*), specializzate nell'erogazione di mutui immobiliari affidabili e sostenibili dai proprietari di case, mediante l'acquisto, da parte del Tesoro, di un maggior numero di azioni emesse da tali istituti, al fine di garantire la stabilità e la liquidità del mercato.

- **iniziativa per il credito alle piccole imprese e alle comunità locali (*Small Business and Community Lending Initiative*)**, volta a rilanciare le attività di prestito svolte dalla *Small Business Administration* (SBA), agenzia governativa specializzata nei finanziamenti a favore delle piccole imprese e delle comunità locali colpite da eventi catastrofici naturali. L'iniziativa è basata sull'acquisto di prestiti con *rating* a tripla A (AAA) emessi da SBA, nonché sull'aumento della quota di prestito garantita da SBA, dall'attuale 75% al 90%, e, infine, sulla riduzione delle spese attualmente previste per coloro che fanno richiesta di prestiti erogati da SBA.



## Stati Uniti d'America

Documento

### POLITICA ECONOMICA

***The President's American Recovery and Reinvestment Plan***  
***(Documentazione presentata nel sito della Casa Bianca l'8 gennaio 2009)***  
[\(http://www.whitehouse.gov/agenda/economy/\)](http://www.whitehouse.gov/agenda/economy/)

L'*American Recovery and Reinvestment Plan*, il piano di rilancio dell'economia americana presentato dal nuovo Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, per il quale era inizialmente prevista una spesa di circa 775 miliardi di dollari, è sinteticamente descritto nel sito Internet della Casa Bianca ed accompagnato dal discorso illustrativo pronunciato dal Presidente l'8 gennaio 2009.

Il Piano è alla base della successiva iniziativa legislativa, avviata presso la Camera dei Rappresentanti il 26 gennaio 2009, denominata *American Recovery and Reinvestment Act of 2009*.

I punti principali del Piano, tradotti poi nel testo del progetto di legge indicato, sono:

- raddoppiare la produzione di energia alternativa nei prossimi tre anni, rimodernando al contempo più del 75% degli edifici federali e migliorando l'efficienza energetica di circa due milioni di case americane, consentendo risparmi per i singoli consumatori e risparmiando miliardi di dollari dei contribuenti destinati alla spesa energetica;
- realizzare immediatamente gli investimenti necessari ad assicurare che, entro cinque anni, tutti i dati sanitari dei pazienti siano computerizzati, in modo da tagliare gli sprechi, eliminare la burocrazia e ridurre la necessità di ripetere costosi esami medici, risparmiando denaro e salvando non solo posti di lavoro ma anche vite umane, riducendo gli errori medici che pervadono il sistema sanitario americano;
- equipaggiare decine di migliaia di scuole, college e università con aule, laboratori e biblioteche adeguate, fornendo nuovi computer, nuove tecnologie e garantendo migliore formazione per gli insegnanti, in modo da consentire agli studenti di Chicago e Boston di competere con i loro coetanei di Pechino nelle remunerative professioni collegate alle tecnologie avanzate;
- ricostruire l'America impegnando lavoratori nella riparazione di strade, ponti e scuole, eliminando l'arretrato esistente nei progettati e necessari lavori infrastrutturali. Tra le opere più importanti da realizzare, a tale proposito, sono segnalate la nuova rete di trasporto dell'energia elettrica e l'espansione delle linee di telecomunicazioni a banda larga, al fine di consentire ad una piccola impresa di una città di provincia di collegarsi e di competere con le sue controparti in ogni luogo del mondo;
- investire nella scienza, nella ricerca e nella tecnologia, in modo da permettere avanzamenti, soprattutto in campo medico, nuove scoperte e far nascere nuove attività;

*segue*





- adottare misure fiscali a favore delle famiglie e dei lavoratori garantendo, in primo luogo, un taglio delle tasse di 1.000 dollari per il 95% delle famiglie, che costituisce il primo passo di una generale riduzione delle imposte per il ceto medio. In secondo luogo, per aiutare gli americani che hanno perso lavoro e non riescono a trovare un nuovo impiego, viene deciso, con consenso *bipartisan*, di estendere la durata del sussidio di disoccupazione e dell'assistenza sanitaria a loro tutela.

L'*American Recovery and Reinvestment Act of 2009* è stato definitivamente approvato dal Congresso il 13 febbraio 2009 ed è divenuto la *Public Law 111-5* (testo ufficiale consultabile all'indirizzo internet [http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111\\_cong\\_bills&docid=f:h1enr.txt.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:h1enr.txt.pdf)).

Lo stanziamento complessivo finale è di 787 miliardi di dollari, così ripartito:

- 288 miliardi di sgravi fiscali a livello federale, attuati con un taglio di 800 dollari alle tasse di 129 milioni di famiglie lavoratrici (*Making Work Pay tax credit*) e con altri tagli per milioni di famiglie con figli, mediante l'allargamento del *Child Tax Credit*;
- 144 miliardi di altre riduzioni d'imposta a livello statale e locale, volti a prevenire diminuzioni di spesa per programmi sanitari ed educativi e aumenti di tasse;
- 111 miliardi nei settori delle infrastrutture e della ricerca scientifica;
- 81 miliardi per l'assistenza sociale e sanitaria alle persone in difficoltà (*Protecting the vulnerable*);
- 59 miliardi per il settore della sanità;
- 53 miliardi per il settore dell'istruzione;
- 43 miliardi per il settore dell'energia;
- 8 miliardi per altre spese.



## **Politiche sociali**





## Germania

### Legge

## DISABILI

***Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und zur Änderung des Gesetzes zur Änderung der Anlagen 1 und 3 des ATP-Übereinkommens, vom 3. Februar 2009 (BGBl, I, S. 150) - Legge di modifica della legge sulla circolazione stradale e della legge di modifica dell'allegato 1 e 3 dell'Accordo ATP***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl109s0150.pdf>

Con l'articolo 1 della legge di modifica della legge sulla circolazione stradale (*Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes*) del 3 febbraio 2009, il Parlamento federale ha ampliato la platea dei soggetti autorizzati all'uso dei parcheggi per i disabili (*Behindertenparkplätze*), includendovi le persone affette da focomelia (*Contergangeschädigte Menschen*), una grave malformazione congenita caratterizzata dall'assenza o dal ridotto sviluppo delle ossa lunghe di braccia e gambe, generalmente più a carico degli arti superiori che di quelli inferiori, e quasi sempre bilaterale.

Attualmente, la focomelia è una patologia rara, tuttavia tra la fine degli anni cinquanta e l'inizio degli anni sessanta si registrò, in diversi paesi e in particolare in Germania e in Inghilterra, un aumento della sua incidenza. La causa di tale fenomeno fu identificata in un farmaco, il talidomide (distribuito con il nome commerciale di *Contergan*) che, in quel periodo, veniva spesso assunto dalle donne durante la gravidanza, per la sua azione ipnotico-sedativa.

Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, in base alla legge sul traffico stradale (*Straßenverkehrsgesetz - StVG*) e al codice della strada (*Straßenverkehrs-Ordnung - StVO*), gli spazi pubblici per i parcheggi erano riservati esclusivamente ai residenti dei quartieri cittadini privi di aree adibite a luoghi di sosta, ai disabili che presentavano gravi limitazioni nel camminare (*außergewöhnliche Gehbehinderung*) e ai non vedenti (*blinde Menschen*).

Con le nuove disposizioni, il Governo federale ha voluto rispondere alle richieste della Confederazione dei soggetti malformati a causa del talidomide (*Bundesverbandes Contergangeschädigter e.V*) di estendere l'uso di tali parcheggi anche alle persone affette da focomelia che, invece, ne venivano escluse poiché, dal punto di vista medico, non presentavano alcun eccezionale impedimento nel camminare.

Sulla base del principio della parità di trattamento, la nuova legge autorizza l'uso delle aree di sosta per invalidi non solo ai soggetti affetti da focomelia bilaterale, ma anche a tutte le persone sofferenti a causa di analoghe malformazioni fisiche che, pertanto, limitano le normali funzioni.

*segue*





Infine, la legge del 3 febbraio 2009 modifica, all'articolo 2, la legge di modifica degli allegati 1 e 3 dell'Accordo sul trasporto internazionale stradale e ferroviario delle derrate alimentari deteriorabili (*ATP - Accord Transports Perissable*), concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 ed entrato in vigore il 21 novembre 1976, introducendo l'autorizzazione a pubblicare, di volta in volta, sulla Gazzetta ufficiale federale il testo dell'Accordo e dei suoi allegati a seguito degli adeguamenti o delle modifiche dei relativi regolamenti.



Germania

Legge

## FAMIGLIA – ASSISTENZA ECONOMICA

***Erstes Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes, vom 17. Januar 2009 (BGBl, I, S. 61) - Prima legge di modifica della legge sull'indennità del genitore e sul congedo parentale.***

<http://www.bgbportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1109s0061.pdf>

L'indennità parentale (*Elterngeld*), istituita con legge nel dicembre 2006, è destinata a tutti i genitori, in coppia o soli, che, dopo la nascita di un figlio, desiderano ridurre l'attività lavorativa (fino ad un massimo di trenta ore settimanali), con conseguente diminuzione del reddito, per accudirlo. L'indennità del genitore viene corrisposta per tutti i bambini nati dopo il 1° gennaio 2007. I genitori beneficiari dell'*Elterngeld* sono quelli con lavoro dipendente o autonomo, quelli del pubblico impiego, quelli senza lavoro o quelli che si trovano ancora negli anni di studio. Vi hanno diritto anche i genitori adottivi. L'indennità può essere corrisposta per una durata massima di 14 mesi: più precisamente, ferma restando la libertà dei genitori di ripartirsi fra loro i periodi di tempo, uno dei due può beneficiarne da solo per un periodo massimo di 12 mesi (i 2 mesi restanti costituiscono un'opzione riservata dalla legge all'altro genitore). Per dodici mesi viene erogato il 67% dello stipendio netto percepito fino a quel momento dal genitore in congedo, fino ad un massimo di 1.800 euro mensili (*Höchstbetrag*). Tutti i genitori soli ricevono un'indennità parentale minima di 300 euro (*Mindestbetrag*) anche se prima della nascita del figlio non hanno lavorato o hanno percepito un reddito inferiore ai 300 euro. L'indennità minima non costituisce reddito ai fini del calcolo della soglia di reddito che ammette ad altri sussidi sociali, quali, ad esempio, l'indennità per i disoccupati di lunga durata (la cosiddetta *Arbeitslosigkeit II*). Inoltre, a favore dei genitori con reddito basso (meno di 1.000 euro netti mensili) la legge prevede una maggiorazione del contributo percentuale. Infine, nel caso di famiglie con più figli viene corrisposto un *bonus* pari al 10 per cento dell'indennità (di importo non inferiore ai 75 euro mensili e non superiore ai 180 euro).

Con la modifica della legge sul congedo parentale e sull'indennità del genitore, il Parlamento tedesco ha voluto, da una parte, rafforzare la libertà di scelta tra i diversi progetti di vita delle famiglie con figli e, dall'altra, migliorare la conciliabilità tra vita professionale e vita familiare.

L'efficacia delle disposizioni contenute nella nuova legge viene rafforzata attraverso l'uniformazione del periodo minimo di pagamento dell'indennità (due mesi) per tutti i genitori che ne hanno diritto allo scopo di favorire un vincolo affettivo più forte tra il secondo genitore ed il figlio nei primissimi mesi della sua vita. Inoltre, viene introdotta

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 1/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



una maggiore flessibilità nell'adeguare la richiesta dell'indennità alle mutate esigenze familiari.

In precedenza, tale possibilità era accordata solo in casi particolari (un'improvvisa grave malattia, un grave *handicap*, la morte di un genitore o di un figlio, il mutamento delle condizioni economiche della famiglia).

Infine, è prevista la possibilità per i nonni lavoratori di richiedere il congedo parentale per la cura dei nipoti qualora uno dei due genitori sia un minorenni o un maggiorenne al quale manchino ancora due anni per concludere il periodo di formazione scolastica o professionale.



## Indice delle voci

AGRICOLTURA (DE).....	25
ARCHIVI DI DATI (DE).....	26
BANCHE (UK) .....	28
CITTADINANZA (DE).....	13
DISABILI (DE).....	39
ELEZIONI – CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI (FR) .....	9
FAMIGLIA – ASSISTENZA ECONOMICA (DE).....	41
FILIAZIONE (FR) .....	10
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE (FR) (US) .....	19, 21, 32
PARLAMENTO (FR) .....	12
POLITICA ECONOMICA (FR) (US) .....	19, 21, 23, 32, 34
PUBBLICO IMPIEGO (DE).....	14
TELECOMUNICAZIONI (ES) .....	30
TELEVISIONE DIGITALE (ES) .....	30
UNIONE EUROPEA (DE).....	26

**Legenda:** FR = Francia  
DE = Germania  
UK = Regno Unito  
ES = Spagna  
US = Stati Uniti d'America